



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SCAFI</u>	<u>PAOLO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DELLA ROSSA</u>	<u>CLAUDIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SURINI</u>	<u>DIEGO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 61/2019
depositato il 25/02/2019

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 59603/2018 IVA-CRED.IMP. 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 61/2019

UDIENZA DEL

17/09/2019 ore 09:30

N°

206/2019

PRONUNCIATA IL:

17.09.2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08.10.2019

Il Segretario

Alexander M...

M

Con ricorso tempestivamente proposto il ricorrente impugnava il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2009.

A sostegno della richiesta di annullamento veniva evidenziato quanto segue.

Il ricorrente nell'anno 2009 aveva cessato l'attività e chiuso la partita Iva; il 20.09.10 aveva presentato la dichiarazione dei redditi – Modello Unico 2010 dal quale emergeva al rigo RX4, colonna 1, un credito Iva di euro 7.513,00, ma per errore non veniva compilata la colonna 3, riferita *al credito di cui si chiede il rimborso*, ma la colonna 4, recante *credito da utilizzare in compensazione o detrazione*: nel corso del 2010 il credito parzialmente utilizzato in compensazione per euro 1.505,23 ed il 07.06.17 aveva quindi presentato una istanza di rimborso della differenza residua pari ad euro 6.007,77.

L'Agenzia aveva negato il rimborso perchè nella dichiarazione IVA non era stato presentato il Modello VR, e perchè, in assenza del predetto modello, l'istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.

Di contro il ricorrente evidenziava di aver in ogni caso inserito il credito Iva nel quadro RX del Modello Unico, mettendo in condizione l'Amministrazione Finanziaria di conoscere l'esistenza e l'importo di tale credito.

Nel ricorso veniva quindi richiamato l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione (sentenze nn. 20039/2011, 15229/2012, 20678/2014, 11389/2015 e 4145/2016) secondo cui la domanda di rimborso dell'IVA dovrebbe ritenersi già presentata con la compilazione del quadro RX, mentre la presentazione del Modello VR costituirebbe esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito: di conseguenza il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita ulteriore domanda, non potrebbe considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.Lgs 546/92, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..

Il ricorrente concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell'ufficio a rimborsare il tributo oltre a spese ed interessi.

Contestualmente parte ricorrente formulava rituale istanza di discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate, in sede di **costituzione in giudizio**, replicava che il credito IVA non era stato richiesto a rimborso, ma riportato nel quadro RX come credito da utilizzare in compensazione.

Il resistente invocava sul punto la "consolidata giurisprudenza" secondo la quale il termine di prescrizione decennale per ottenere la restituzione di un rimborso emergente da una dichiarazione validamente presentata decorrerebbe dalla data di presentazione della dichiarazione in cui lo stesso è evidenziato.

In assenza del modello VR e in assenza della compilazione del campo specifico relativo alla richiesta di rimborso nella dichiarazione presentata, l'ufficio non poteva essere a conoscenza della volontà del contribuente.

Sul punto venivano richiamati alcuni arresti della Corte di Cassazione risalenti agli anni 2014-2016 secondo le quali in mancanza di compilazione del campo attinente alla richiesta di rimborso non potrebbe ritenersi che la volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell'eccedenza Iva sia stata manifestata in sede di dichiarazione annuale (cosicché l'istanza di rimborso successivamente presentata costituisce la prima manifestazione della sua volontà di rimborso, e non la reiterazione di una manifestazione di volontà già precedentemente espressa, e, pertanto, soggiace al termine di decadenza biennale di cui all'articolo 21 D.Lgs. 546/92) e la compilazione, da parte del

contribuente, del quadro RX costituirebbe l'unico dato necessario idoneo a dimostrare che il contribuente aveva realmente manifestato la propria volontà di ottenere il rimborso dell'Iva esposta a credito.

Secondo il resistente, quindi, controparte avrebbe manifestato per la prima volta la sua volontà di ottenere il rimborso dell'IVA il 07.06.17, con la presentazione dell'istanza di rimborso di € 6.007,77 e, oltre il termine decadenziale biennale previsto dalla art. 21 del D.Lgs 546/92.

All'**udienza pubblica** i rappresentanti delle parti richiamavano il contenuto degli scritti agli atti.

La **Commissione**, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto la fondatezza delle richieste del contribuente.

Il caso della presentazione di una dichiarazione che presenta un credito Iva poi rimasto inutilizzato nell'anno successivo è stato ex professo di recente esaminato dalla Sezione V della Corte di Cassazione che con sentenza n. 4559 del 22.02.17 ha ritenuto che *"in tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c"*: in applicazione di tale principio è stato infatti rigettato il ricorso dell'Amministrazione, che negava il rimborso invocando il termine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione, non contestata dall'Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione, nella dichiarazione annuale IVA dell'anno successivo.

Il ricorso deve pertanto essere accolto annullando l'atto impugnato e riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso del credito Iva chiesto a rimborso, con condanna dell'Ufficio a rimborsare le spese di giudizio liquidate in euro mille, oltre iva accessori e rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso disponendo il rimborso di € 6.007,77 (seimilasette/00) oltre interessi. Condanna l'ufficio a rifondere le spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva, accessori e rimborso del C.U.T..

Novara, 17 settembre 2019

Il Presidente Relatore
(dott. Paolo Scafi)



